

## **Jus collationis**

### **de la Maison Royale et Comtale de David-Toulouse-Gevaudan**

#### **Principles involved in assessing the validity of Orders of Chivalry**

1) Every independent State has the right to create its own Orders or Decorations of Merit and lay down, at will, their particular rules. But it must be made clear that only the higher degrees of these modern State Orders can be deemed of knightly rank, *provided they are conferred by the Crown or by the “pro tempore” ruler of some traditional State.*

2) The Dynastic (or Family or House) Orders which belong *jure sanguinis* to a Sovereign House (that is to those ruling or ex-ruling Houses whose sovereign rank was internationally recognised at the time of the Congress of Vienna in 1814 or later) retain their full historical chivalric, nobiliary and social validity, notwithstanding all political changes. It is therefore considered *ultra vires* of any republican State to interfere, by legislation or administrative practice, with the Princely Dynastic Family or House Orders. *That they may not be officially recognised by the new government does not affect their traditional validity or their accepted status in international heraldic, chivalric and nobiliary circles.*

3) It is generally admitted by jurists that such ex-sovereigns who have not abdicated have positions different from those of pretenders and that in their lifetime they *retain their full rights as “fons honorum” in respect even of those Orders of which they remain Grand Masters which would be classed, otherwise, as State and Merit Orders.*

4) Although, at one time - many centuries ago - private people of high standing could and did create some independent Orders of Knighthood, some among which came, in due course, to gain considerable prestige and obtained formal validity from the Church and the Crown, such rights of creation of Orders have long since fallen into desuetude and, nowadays, Orders of Chivalry as we understand the term must always stem from or be - *by longstanding uninterrupted tradition* - under the protection of Chiefs or of Houses of recognised sovereign rank.

5) The recognition of Orders by States or supranational organisations which themselves do not have chivalric orders of their own, and in whose Constitutions no provisions are made for the recognition of knightly and nobiliary institutions, *cannot be accepted as constituting validation by sovereignties, since these particular sovereignties have renounced the exercise of heraldic jurisdiction.* The international “status” of an Order of Knighthood rests, in fact, on the rights of *fons honorum*, which, according to tradition, must belong to the Authority by which this particular Order is *granted, protected or recognised.*

#### **Principi implicati nello stabilire la validità degli Ordini di Cavalleria**

1) Ciascuno Stato indipendente e sovrano ha facoltà di creare i propri Ordini o decorazioni di merito e di determinarne gli Statuti. Ma va sottolineato che soltanto alle classi o gradi superiori degli Ordini di Stato moderni, può competere la qualità cavalleresca, nel senso proprio dei termini, sempre che essi siano concessi dalla Corona o dal Capo *pro tempore* di uno Stato tradizionale.

2) Gli Ordini dinastici o di famiglia appartenenti *Jure sanguinis* a una Casa Sovrana (cioè a quelle case regnanti o ex regnanti il cui rango sovrano venne riconosciuto internazionalmente all'epoca del congresso di Vienna o più tardi) conservano intatta la loro validità storica cavalleresca e nobiliare, indipendentemente da ogni rivolgimento politico. È da ritenersi pertanto giuridicamente *ultra vires* l'eventuale ingerenza dei nuovi Stati succeduti alle antiche Dinastie, sia sul piano legislativo che su quello amministrativo nei confronti degli

Ordini dinastici. Che questi non siano riconosciuti ufficialmente dai nuovi governanti, non inficia la loro validità tradizionale e il loro *status*, ai fini araldici, cavallereschi e nobiliari.

3) è opinione di autorevoli Giuristi che gli ex-Sovrani non abdicatari - la cui posizione è diversa da quella di semplici "pretendenti" - serbino, vita natural durante, la loro qualità di *fons honorum*" anche per quanto riguarda il gran magistero di quegli Ordini, cosiddetti di Corona, che altrimenti si potrebbero classificare fra quelli di Stato o di merito.

4) Benché sia accaduto in passato - molti secoli fa - che semplici privati, di alto rango sociale, abbiano fondato degli Ordini di cavalleria indipendenti, i quali, avendo successivamente raggiunto notevole prestigio, ottennero poi la convalida della Chiesa e dei Principi, tale facoltà di creare si deve ritenere oggi estinta e ai giorni nostri pertanto un Ordine cavalleresco non può ritenersi legittimo se non emana direttamente dal Capo di una casa di riconosciuto rango Sovrano, o si trova per antica costante tradizione sotto il suo patrocinio o la sua protezione.

5) L'eventuale riconoscimento di un Ordine da parte di Stati o di Enti superstatuali che non abbiano essi stessi i propri Ordini cavallereschi e le cui costituzioni non prevedano il riconoscimento di distinzioni cavalleresche e nobiliari non può essere considerata una sufficiente convalida, giacché la sovranità da cui deriverebbe ha per parte sua rinunciato all'esercizio di ogni giurisdizione in questo campo. Lo *status* internazionale di un Ordine cavalleresco riposa infatti sulla qualità di *fons honorum* che, tradizionalmente, si spetta all'autorità dalla quale esso viene concesso, protetto o riconosciuto.

## Classificazione degli Ordini Cavallereschi

Una prima suddivisione degli Ordini Cavallereschi si è avuta nel secolo XVI, per merito del Sansovino che, nella sua opera *Dell'origine dei Cavalieri*, pubblicata nel 1566, distingue i Cavalieri nelle seguenti tre categorie:

### Cavalieri di Croce

### Cavalieri di Collana

### Cavalieri di Sperone.

Alla prima categoria appartenevano gli Ordini crocesignati, quali appunto l'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, l'Ordine Teutonico, del Tempio di Gerusalemme, di Calatrava ed altri, dall'insegna che portavano sull'abito.

Ai Cavalieri di Collana appartenevano invece i massimi Ordini dinastici creati dalle più importanti Case regnanti d'Europa. In tali Istituzioni rientravano gli Ordini Supremo della Santissima Annunziata, della Giarrettiera, di San Michele, del Toson d'Oro.

Alla terza categoria appartenevano i Cavalieri, la cui nomina faceva parte del complesso delle investiture create dai Regnanti Pontefici e dai Sovrani e poi delegate a feudatari e Cavalieri anziani.

Nel tempo, vari studiosi continuarono a classificare gli Ordini Cavallereschi, sotto vari profili.

Così abbiamo gli Ordini *ereditari*, *militari*, per ricompensare azioni di valore, *onorari*, per meriti civili, *religiosi*, appoggiati a regole monastiche.

Ai giorni nostri, la maggior parte degli studiosi, classifica gli Ordini cavallereschi come

segue:

### ***Ordini Statuali***

Detti Ordini, chiamati anche ***di merito***, formano il patrimonio araldico di uno Stato. Tali Ordini sorgono, per lo più, nel secolo scorso con lo scopo di premiare le benemeritenze civili e militari dei cittadini e traggono il loro fondamento giuridico nella sovranità dello Stato che gli ha istituiti.

Nel caso di una nazione retta da una monarchia, gli Ordini Cavallereschi si chiamano ***Statuali*** o ***di Corona***, ma in questo caso il Re ne dispone unicamente in qualità di Capo dello Stato non come patrimonio araldico della sua Dinastia.

### ***Ordini Equestri Pontifici***

Sono gli Ordini Cavallereschi conferiti direttamente dal Regnante Pontefice con ***Lettere Apostoliche***.

L'Ordine Pontificio ***Piano*** era altresì Ordine Cavalleresco ***nobiliare attivo*** o ***nobilitante***, in quanto conferiva la nobiltà ereditaria ai Cavalieri di Gran Croce e la nobiltà personale ai Commendatori.

Gli Ordini Pontifici sono altresì Ordini ***di merito***, in quanto servono a premiare le benemeritenze acquisite per servizi resi alla Chiesa ed alle opere cattoliche.

Si dividono infine in Ordini di ***collazione diretta***, cioè conferiti direttamente dal Romano Pontefice, quali ***l'Ordine Supremo del Cristo, l'Ordine della Milizia Aurata, l'Ordine Piano, l'Ordine di San Gregorio Magno e l'Ordine di San Silvestro Papa*** e in Ordini di ***subcollazione*** o ***semindipendenti*** quali ***l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e l'Ordine di Santa Maria Teutonica (Cavalieri Teutonici)***, in quanto concessi per delegazione apostolica e quindi posti sotto la protezione della Santa Sede.

### ***Ordini Sovrani***

In questa categoria rientra solo ***il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta***, in quanto mantiene la sua natura di ***ente sovrano***.

La posizione giuridica ***dell'Ordine Gerosolimitano*** contiene due soggetti: la ***Religione*** ossia la regola religiosa, essendo ordine religioso e ***l'ordine cavalleresco*** che è unito alla prima.

Il Principe Gran Maestro, Capo della ***Religione*** e Capo Supremo dell'***Ordine*** Cavalleresco, assieme al Sovrano Consiglio appare come organo portatore di detta sovranità.

Il Sovrano Militare Ordine di Malta, attualmente, intrattiene normali rapporti diplomatici con oltre settanta Stati.

### ***Ordini Dinastici***

Rientrano in tale categoria gli Ordini Cavallereschi che appartengono al patrimonio araldico di una Dinastia Sovrana.

Se la Dinastia è regnante, gli Ordini si chiameranno ***dinastici statuali***, in quanto messi a disposizione dello Stato per conferire onori e per premiare particolari benemeritenze.

Se la Dinastia non è più regnante, gli Ordini si chiameranno *dinastici non nazionali*, in quanto la persona del Capo della Real Casa conserva il *jus collationis* dei suoi Ordini Cavallereschi. Infatti tali Ordini traggono origine, per la massima parte, da *Bolle Apostoliche di Approvazione*.

Ricordiamo infine che per Ordine *estinto*, si intende quella istituzione cavalleresca nella quale non siano avvenuti più conferimenti e siano trascorsi cento anni dal decesso dell'ultimo insignito.

L'Ordine *familiare* invece riguarda l'istituzione cavalleresca che appartiene al patrimonio araldico di una famiglia sovrana o già sovrana, senza essere mai stato messo a disposizione della Nazione.

L'Ordine si considera infine *soppresso* se l'autorità dal quale dipende decide di non procedere più a conferimenti o a causa di mutamenti istituzionali in un determinato Stato.